

# CAMERA DEI DEPUTATI N. 2945

## PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei Deputati **DI VITTORIO e SANTI**

*Annunziata il 7 giugno 1957*

### Nuova classificazione dei guidatori filoviari

ONOREVOLI COLLEGHI! — Con la legge 6 agosto 1954, n. 858, vennero approvate le tabelle nazionali delle qualifiche del personale dei pubblici servizi di trasporto in concessione.

Nella tabella allegato *B* alla predetta legge, il guidatore filoviario è collocato nella classe 8<sup>a</sup> e parificato al guidatore di tranvia.

Questa qualifica del guidatore filoviario si è però trovata, in pratica, superata all'atto stesso dell'approvazione della legge, intervenuta — come è noto — molti anni dopo gli accordi sindacali intercorsi fra le parti con la partecipazione dei rappresentanti del Ministero dei trasporti.

Nel frattempo, infatti, il mezzo filoviario aveva ovunque registrato un rapido sviluppo, sostituendosi in molti casi ai servizi tramviari, mentre il vertiginoso aumento della circolazione dei veicoli andava modificando le prestazioni del guidatore filoviario, sì da renderle pari a quelle dell'autista di linea, sia per la fatica, sia per la tensione nervosa, sia infine per la capacità professionale richiesta per il servizio.

Appare pertanto giusto adeguare la classifica del guidatore di filovia a quella in atto per gli autisti di linea dei servizi urbani e che sono assegnati, nella ripetuta tabella allegato *B* della legge, alla classe 7<sup>a-bis</sup>.

Il provvedimento appare di così evidente giustizia che riteniamo non esiga ulteriore raccomandazione.

Pensiamo inoltre che si imponga una misura accessoria per adeguare le posizioni delle due categorie di lavoratori di cui trattasi, stabilendosi che il provvedimento in favore dei conducenti filoviari abbia a decorrere dalla stessa data in cui è entrata in vigore la citata legge del 1954.

Infatti, come già si è detto, la situazione di parità fra le prestazioni dei guidatori filoviari e degli autisti di linea era già venuta a determinarsi mentre la legge era in corso di approvazione.

Inoltre, mentre alcune aziende di trasporti pubblici, rendendosi conto della situazione determinatasi, avevano già provveduto ad inquadrare i propri guidatori filoviari alla pari con gli autisti di linea (come, ad esempio, alla A.T.M. di Milano) altre aziende, per varie ragioni, non hanno attuato analogo provvedimento, talché anche nella situazione di fatto dei lavoratori di cui trattasi si è determinata una sperequazione che è indispensabile correggere.

Ciò premesso, raccomandiamo alla vostra unanime approvazione la seguente proposta di legge.

## PROPOSTA DI LEGGE

---

### ART. 1.

Alle classi 7<sup>a-bis</sup> e 8<sup>a</sup> dell'allegato B alla legge 6 agosto 1954, n. 858, riguardante l'approvazione delle tabelle nazionali di qualifiche del personale dei pubblici servizi di trasporto in concessione sono apportate le seguenti modificazioni:

alla classe 7<sup>a-bis</sup>, dopo le parole « guidatore scelto », sono aggiunte le parole « guidatore filoviario »;

alla classe 8<sup>a</sup>, sono soppresse le parole: « e filoviario ».

### ART. 2.

Il nuovo inquadramento dei guidatori filoviari, risultante dall'applicazione dell'articolo 1, avrà decorrenza, ad ogni effetto, dalla data di entrata in vigore della legge 6 agosto 1954, n. 858.